



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

in persona del cons. Gioacchino Alessandro, quale giudice per le pensioni, ha
emesso la seguente

SENTENZA 236/2024

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. **69053** del registro di
segreteria, introdotto con ricorso, depositato il 29 dicembre 2022, proposto
dalla sig.ra **M. R. D. F.** nata OMISSIS (c.f.: OMISSIS), elettivamente
domiciliata in Palermo, Via Alessio Narbone n. 75, presso lo studio dell'Avv.
Rosario Lanzetta, che la rappresenta e difende giusta mandato reso in calce
al ricorso ove intende ricevere tutte le comunicazioni di legge altresì via fax
091/213224 ovvero all'indirizzo pec: rosariolanzetta@pecavvpa.it,

CONTRO

- **l'INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Ciro il Grande n. 21, Roma,
rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Tiziana G. Norrito (C.F.:
NRRTNG70H55F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it, Fax:
091982871) e dall'avv. Francesco Gramuglia (CF. GRMFNC64R17F158V,
Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) – giusta procura
generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio
2023 Rep. 37590 Rogito 7131 - elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

- **Ministero dell'Interno** in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato per

la carica ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Palermo in Palermo, Via

Valerio Villareale n. 6, in giudizio a mezzo del dirigente reggente del

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione

centrale per i Servizi di Ragioneria - Ufficio VII trattamento pensioni e

previdenza;

Uditi all'udienza pubblica del 18 giugno 2023, con l'assistenza del segretario

d'udienza sig.ra Michela Montalbano, i procuratori delle parti come da

verbale.

Considerato in

FATTO

I. Col ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente, già dipendente

dell'amministrazione civile dell'Interno, con la qualifica -da ultimo ricoperta-

di funzionario statistico Area Terza, transitata dalla Polizia di Stato -ove

ricopriva l'incarico di sostituto commissario di P.S- ai ruoli civili, a far data

dal 25 luglio 2005, ed in quiescenza per raggiunti limiti di età dal detto ruolo

civile con il sistema misto dal 1° novembre 2021, chiedeva:

1) il ricalcolo della pensione a decorrere dall'01/01/2004 (in subordine

dall'01/01/2005) e fino ad oggi, nella suddetta qualità, con applicazione del

punto parametro ai sensi del DPR 301/2004 dall'01.01.2004 al 31.12.2005 già

attribuitele -e, tuttavia, in seguito illegittimamente recuperato dall'01/01/2005

al 31/07/2005- pari a punto 154,50 (giusto Decreto prefettizio dell'08/02/2019

rep. 551), di cui pretendeva l'applicazione anche per tutto il periodo

dall'aspettativa "speciale" (alla data dell'01/01/2004) relativa al transito dalla

P.S. al ruolo civile, e fino alla quiescenza e a tutt'oggi, oltre il recupero di tutte

le somme non corrisposte, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi;

2) l'attribuzione delle aliquote pensionabili previste dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 per il tempo del servizio utile ed effettivo svolto nella P.S., essendo più favorevoli rispetto a quelle applicate per il personale civile;

3) ed ancora pretendeva il riconoscimento del livello superiore (8° come grado di sostituto Commissario della P.S. da ultimo ricoperto) ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) Legge 28 marzo 1997, n. 85 ai fini del ricalcolo della pensione *che oggi avrebbe certamente influito nell'erogazione mensile del trattamento pensionistico globale e cioè il riconoscimento del 7° livello bis che avrebbe dovuto essere ragguagliato ad oggi all'8° stante che la ricorrente era in illo tempore transitata dai ruoli della P.S. quale sost. Commissario di P.S. a quelli dell'Amministrazione Civile dell'Interno ed in tal senso non si ha corrispondenza nel grado rispetto al ruolo stipendiale civile ove è stato invece assegnato solo il 7° livello.*

Conseguentemente chiedeva la condanna del Ministero dell'Interno in persona del Ministro *pro-tempore* alla restituzione e conseguente corresponsione dell'assegno *ad personam* illegittimamente oggetto di recupero, degli adeguamenti stipendiali a far data dall'01/03/1983 con applicazione del punto parametro a far data dall'01/04/2004 illegittimamente non corrisposto; nonché di condannare l'INPS alla corresponsione della pensione come sopra adeguata in favore della ricorrente, inclusi accessori e altre spettanze di legge dovute e connesse al trattamento di quiescenza, e al pagamento della differenza delle precedenti rate non adeguate, oltre interessi e rivalutazione come per legge; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarre ex art. 93 c.p.c.

2. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l'INPS si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Deduceva che la domanda dell'assegno *ad personam* è posta nei confronti del Ministero dell'Interno e quindi l'Inps non prende posizione in merito, mentre in relazione alla richiesta di applicazione del coefficiente di cui all'art. 54 DPR 1092/73 evidenziava che questo non è applicabile in quanto, come afferma la stessa ricorrente, ella non appartiene alla Polizia di Stato perché è transitata nei ruoli civili.

3. Con note integrative depositate *in limine litis*, parte ricorrente contestava la memoria dell'INPS circa l'inapplicabilità al caso concreto della disciplina di favore prevista dall'art. 54 DPR 1092 del 1973, affermando che, al contrario, non solo è pacifico che, oramai, alla luce dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), il DPR testé citato trovi applicazione, e che semmai è al *tempus* di tale applicazione che occorre avere riguardo per la determinazione del *dies a quo* della decorrenza dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile di servizio concretamente prestato; a tal riguardo, richiamava la sentenza n. 41/2022 della II Sez. centr. Appello della Corte dei conti, deducendo che la rivalutazione della quota retributiva dei trattamenti pensionistici in esame, sulla base del “nuovo” coefficiente annuo del 2,44%, non possa che spiegare i suoi effetti sui ratei da liquidare a decorrere dal 1.01.2022. Con conseguente applicabilità di tale soluzione anche ai giudizi in corso.

Rimarcava che l'applicazione autentica e costituzionalmente orientata al fine di garantire una egualitaria disciplina nell'applicazione normativa di favore anche a coloro i quali posti in quiescenza dalle forze di polizia sia decorrente dal 31/12/1995 data in cui la ricorrente già possedeva un'anzianità retributiva

(a far data dall'01/03/1983) di 15 anni mesi 7 e 21 giorni circa e, comunque, quantomeno dalla messa in quiescenza, ossia dall'01/09/2021.

Sosteneva, in sintesi, che chiunque, appartenente alla Polizia di Stato o alla Polizia Penitenziaria, andato in pensione con il c.d. sistema misto ha diritto, a prescindere dal periodo in cui è stato collocato in congedo (pensione), all'applicazione dell'art. 54 DPR 1092 del 1973 alla c.d. parte retributiva della sua pensione, ovvero a vedersi rivalutare nella misura del 2.44% annuo (e non del 2,33% come avviene oggi) ogni anno di servizio utili espletato sino al 31.12.1995, fermo restando che un tale diritto è maturato a far data dall'1.1.2022 prescindendo, come detto, dalla data di effettivo pensionamento.

4. All'udienza pubblica del 18 gennaio 2024, l'avv.to Lanzetta contestava la memoria dell'Inps circa l'inapplicabilità al caso concreto della disciplina prevista dall'art 54 DPR 1092 del 1973, ritenendola valevole anche per la Polizia di stato dalla messa in quiescenza e con aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile di servizio della sua assistita; richiamava e ribadiva gli argomenti di cui ai propri scritti sugli aspetti concernenti il trattamento stipendiale preteso, con conseguente refluenza pensionistica, il passaggio in aspettativa speciale e l'inquadramento nei ruoli civili e sull'operato del Ministero dell'Interno. L'avv. Norrito, per l'INPS, si riportava in memoria e chiedeva la decisione.

All'esito della camera di consiglio il Giudice disponeva con ordinanza l'acquisizione del fascicolo amministrativo da parte del Ministero dell'Interno, e della Prefettura di Palermo.

5. La Prefettura di Palermo provvedeva all'incombenza, producendo documentazione in data 29 gennaio 2024.

6. Con note integrative del 21 marzo 2024, la difesa di parte ricorrente, prendendo spunto dalla documentazione trasmessa, articolava ulteriori argomenti per ribadire la propria posizione ed insistere per l'accoglimento del ricorso.

7. Con memoria del 26 marzo 2024 si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa, il quale, dopo avere ricostruito la vicenda amministrativa e articolato argomenti a confutazione delle tesi avverse, concludeva nel senso che il ricorso *sia dichiarato inammissibile con conseguenziale rigetto con vittoria di spese per: • per difetto di giurisdizione in quanto la ricorrente pur chiedendo il beneficio dell'assegno ad personam e gli adeguamenti stipendiali con applicazione del punto parametro ai fini della riliquidazione della pensione, trattasi di benefici stipendiali seppur con riflessi pensionistici; • per infondatezza della pretesa in punto di diritto in merito all'applicazione sulla quota calcolata col sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54, del D.P.R. n. 1092/73 per effetto del transito dai ruoli della "Polizia di Stato" a quelli "civili" cui vengono applicate le aliquote di rendimento di cui all'art.44 del citato D.P.R. n. 1092/73, secondo quanto disposto dal citato art. 112 del d. P. R. n. 1092/1973.*

La difesa ministeriale esponeva che il petitum sostanziale del contendere concerne diritti patrimoniali connessi al rapporto di lavoro originariamente instaurato con la Polizia di Stato (assegno ad personam e adeguamenti stipendiali) la cui giurisdizione esclusiva spetta al giudice amministrativo.

Aggiunge, nel merito, che il regime introdotto dal D. Lgs. 193/2003 ai fini del calcolo degli stipendi degli appartenenti alle forze di polizia in base al criterio dei cc.dd. "parametri stipendiali" non trova indifferenziata applicazione per

l'intero biennio 2004-2005, ma decorre dal 1° gennaio 2005 a norma dell'articolo 2, comma 2, del DPR n. 301/2004 che ha recepito l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile che ha rappresentato la prima attuazione del nuovo sistema di determinazione dei livelli retributivi. Pertanto, nel caso di specie, il sistema dei cc.dd. "parametri stipendiali" non poteva trovare applicazione ai fini della determinazione della base stipendiale dell'odierna ricorrente, atteso il collocamento in aspettativa speciale con decorrenza dal 21/03/2004 non dava diritto al nuovo regime di calcolo del trattamento di attività, atteso che la determinazione dello stipendio in godimento all'atto del passaggio nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno è avvenuto sulla base delle voci stipendiali percepite dalla stessa all'atto del giudizio di inidoneità.

Rilevava che il trattamento pensionistico va liquidato applicando la normativa vigente al momento in cui si matura il diritto alla prestazione pensionistica, ai sensi dell'art.112 del d. P.R. 1092/1973 che così recita "Il dipendente che abbia prestato, presso la stessa o presso diverse amministrazioni statali, servizi per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato ha diritto alla riunione dei servizi stessi, ai fini del conseguimento di un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi prestati e secondo le norme applicabili in relazione alla definitiva cessazione dal servizio", pertanto, la richiesta di "attribuire le aliquote pensionabili previste dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73" è infondata in punto di diritto atteso che rientrando nella categoria di personale dell'Amministrazione civile cui trova applicazione il dettato dell'art. 44 del citato d. P.R. n. 1092/1973.

8. Con memoria del 2 maggio 2024 parte ricorrente replicava alla memoria del

Ministero, con ulteriori articolate deduzioni, contestandone anche la tardività della costituzione e ribadendo le proprie difese.

In conclusione, affermava che *la ricorrente a seguito dell'erroneo inquadramento per difetto, non ha goduto delle quote stipendiali spettanti e di quanto di competenza (contributi previdenziali, F.U.A. etc. etc.), pertanto si conclude per il rigetto di tutte le contrarie difese sia della Prefettura, sia del Ministero dell'interno e sia dell'INPS e insistendosi in tutti gli atti e scritti difensivi fino ad oggi depositati, e si insiste per l'accoglimento del ricorso.*

9. Con memoria del 5 giugno 2024 il Ministero formulava contro osservazioni alle deduzioni della ricorrente.

Ribadiva che il dipendente transitato nei ruoli dell'amministrazione civile solo con la firma del contratto di lavoro e che fino ad allora, e per tutta la fase istruttoria, continuerà ad essere amministrato dall'amministrazione cui ancora appartiene con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità (21/03/2004), come previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 del citato d. P.R. 24/04/1982, n. 339 (richiama il decreto del 19/04/2004 già prodotto).

Ribadiva altresì che il regime introdotto dal D. L.gs. 193/2003 ai fini del calcolo degli stipendi degli appartenenti alle forze di polizia in base al criterio dei cc.dd. "parametri stipendiali" non trova indifferenziata applicazione per l'intero biennio 2004-2005, ma decorre dal 1° gennaio 2005 e che risulta, quindi, infondata l'affermazione della ricorrente secondo cui il D. L.gs. 193/2003 avrebbe accordato il beneficio de quo senza distinzioni di sorta.

Conseguentemente, il sistema dei cc.dd. "parametri stipendiali" non poteva trovare applicazione ai fini della determinazione della base stipendiale, atteso che il "transito" della D. F. è avvenuto ai sensi dell'ultimo comma del citato

art. 8 del D.P.R. n. 339/1982, con il trattamento economico goduto all'atto della non idoneità ovvero anno 2004, cioè prima dell'entrata in vigore del nuovo "sistema dei parametri stipendiali", delineato dal D. L.gs. 193/2003, che introduce tale nuovo sistema solo a partire dal 1° gennaio 2005.

Affermava dunque che l'Amministrazione ha correttamente e legittimamente regolamentato la posizione economica, giuridica e previdenziale della ricorrente, con la conseguenza che il rapporto di impiego con la Polizia di stato deve ritenersi estinto a tutti gli effetti, a decorrere dal 24/07/2005 ma per effetto del disposto dell'ultimo comma dell'art 8 del d. P.R. 24/04/1982, n. 339 con decorrenza economica dal 21/03/2004 coincidente con la data di inizio del collocamento in "aspettativa speciale".

Ribadiva che oggetto di impugnazione presso il giudice del "rapporto di lavoro" poteva se mai essere il "decreto di inquadramento stipendiale" che il competente Ufficio ministeriale ha emesso sulla base delle voci retributive comunicate dalla Questura di Palermo con nota del 19/10/2005, quale sede di servizio per il periodo precedente il transito nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno.

Confermava, quindi, la richiesta di rigetto del ricorso per infondatezza delle pretese azionate atteso che l'operato dell'Amministrazione è in linea con i dettati normativi come dinanzi esposto.

10. Con ulteriori note, depositate *in limine*, il giorno prima dell'udienza, la ricorrente replicava diffusamente al Ministero e ribadiva le proprie ragioni.

11. All'odierna udienza pubblica, assente il Ministero, l'avv. Lanzetta e l'avv. Norrito si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, insistendo nelle conclusioni in atti.

La causa veniva posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorso è in parte inammissibile, per difetto di giurisdizione, e in parte infondato relativamente alla domanda astrattamente ammissibile e scrutinabile da questo giudice concernente l'applicazione dell'art. 54 del DPR alla quota retributiva dl trattamento pensionistico e la rivalutazione della stessa sulla base del coefficiente annuo del 2,44%.

2. Va, anzitutto, premesso che il giudizio pensionistico, per quanto strutturato quale rimedio giurisdizionale di tipo impugnatorio, non ha mai ad oggetto la legittimità del provvedimento assunto dall'Amministrazione, bensì l'accertamento del diritto a pensione (impugnazione-merito), spingendosi il potere del giudice a sindacare il "rapporto" giuridico anziché il mero "atto".

Naturale corollario di tale premessa è che i vizi afferenti a presunte violazioni procedurali o provvedimentali non assumono una rilevanza piena ed autonoma ai fini della decisione della causa a meno che non incidano, direttamente o indirettamente, in ordine all'*an* o al *quantum* del diritto a pensione (artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214 del 1934). Né il Giudice delle pensioni può modificare o disapplicare, sia pure *incidenter tantum*, gli atti amministrativi -seppure illegittimi - compresi quelli riguardanti la posizione di *status* del pubblico dipendente emanati dall'Amministrazione di appartenenza (C.d.c. Sez. III n. 446/2005; Sez. I n. 160/2008; Sez. I n. 127/2008; Sez. I n. 46/2008; Sez. I n. 341/2007; id. Sez. III n. 364/2004; id. Sez. Campania n. 724/2008; Sezioni Riunite, 14 settembre 1994, n. 101/Q.M.; 13 ottobre 1999, n. 26/Q.M. e 17 maggio 2000, n. 6/QM; Sez. II Centr. App.

n. 190/2015 e n. 166/2014; Sez. III Centr. App, 14 maggio 2008, n. 167; in sede di legittimità, cfr. Cass., SS.UU., 8317/2010; n. 18076/2009 e n. 12722/2005).

3. Nell'ordine, viene scrutinata la pretesa concernente la *corresponsione sulla pensione dell'assegno ad personam illegittimamente oggetto di recupero, degli adeguamenti stipendiali a far data dall'01/01/2004 con applicazione del punto parametro di E. 154,50 e non anche di E. 139,00 così come previsto dall'art. 2 e 9 DPR 301/2004 illegittimamente non corrisposti.*

Al riguardo, per coglierne la natura occorre richiamare, da un lato, la vicenda amministrativa sottesa al c.d. *transito* della odierna pensionata ai ruoli civili del Ministero dell'Interno, e, al contempo, la disciplina di riferimento concernente l'incremento del c.d. punto parametrico preteso dalla odierna ricorrente, ossia il maggiore livello stipendiale e il relativo inquadramento all'atto del transito.

3.1. La sig.ra D. F., già sostituto commissario della Polizia di Stato, è cessata dal servizio, transitando nei ruoli civili del Ministero dell'Interno con decorrenza 25.7.2005 (data di sottoscrizione del contratto di lavoro), dopo che, avvalendosi del disposto di cui all'art. 1 del DPR n. 339/82, con istanza datata 20/03/2004, chiedeva di transitare nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno, della Giustizia, dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze, dei Beni e Attività Culturali e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La stessa è ora collocata a riposo a decorrere dall'1.9.2021 per raggiunti limiti di età (cfr. decreto prefettizio del 9.4.2021 n. 20210017663) e l'INPS le ha liquidato la pensione anticipata (ex-anzianità) con sistema misto (iscrizione n.

OMISSIS) con provvedimento del 25.10.2021 OMISSIS.

Prima dell'effettivo transito nei ruoli civili (giusto contratto individuale di lavoro del 25 luglio 2005) dalla Polizia di Stato, la dipendente, essendo stata giudicata non idonea permanentemente al servizio d'istituto, veniva collocata nella posizione di *aspettativa* (cfr. decreto del 19 aprile 2004 del Direttore della II Divisione del Dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno, in atti), secondo quanto previsto dall'art. 8, ultimo comma, del citato DPR, con decorrenza dal 21.3.2004 (giorno successivo alla scadenza del periodo massimo di aspettativa per infermità di 30 mesi nel quinquennio) e sino alla definizione della procedura di passaggio ai ruoli civili (avvenuta con la stipula del citato contratto).

Riguardo al trattamento spettante e alla quantificazione del c.d. assegno *ad personam* a seguito di tale transito dai ruoli della polizia al personale civile, vi era stata una interlocuzione tra il Ministero e la Questura di Palermo. In particolare il Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione per le risorse umane e strumentali Area IV-Trattamento economico fondamentale per il personale civile, ha chiesto alla Questura di Palermo - Ufficio Contabile *“Per l'eventuale rideterminazione del trattamento economico della dipendente..., già appartenente alla Polizia di Stato ..di comunicare lo stipendio annuo lordo, la retribuzione individuale di anzianità ed ogni eventuale istituto pensionabile percepito dalla signora D. F. M. R. alla data del 24/07/2005, giorno precedente all'inquadramento giuridico nei ruoli civili”* (nota prot. 58007/22 del 31 agosto 2005); in data 26.09.2005 l'ufficio amministrativo contabile della Questura di Palermo comunicava (con in indirizzo anche la già citata Divisione 1^a del Servizio TEP

e Spese Varie del Dip. Della P.S.) il trattamento economico spettante alla D.F.

relativamente al punto parametro 139 e non il 154 preteso dalla ricorrente.

In data 17 ottobre 2005 perveniva dal Ministero dell'Interno il decreto con il quale *"...il sostituto commissario della Polizia di Stato D. F. M. R. era collocata nella posizione di aspettativa ai sensi del art .8 DPR 339/82 a decorrere dal 21/03/2004, ...sino alla definizione della procedura di passaggio con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità – verbale 1209 del 31/03/2004 della CMO di Palermo"*; pertanto, il 20 ottobre del 2005 il servizio TEP e Spese Varie - I Divisione del Ministero dell'interno ha chiesto al medesimo ufficio Contabile della Questura di Palermo di *"... voler comunicare il trattamento economico percepito dalla Sig.ra D.F. alla data del 24 luglio del 2005, con gli importi in godimento all'atto del giudizio di inidoneità della CMO..."*

L'ufficio rispondeva con nota del 19 ottobre 2005, prot. 15190.1.2.2/03831, comunicando *a rettifica della nostra nota p.n. del 26/9/2005* gli importi dettagliati che costituivano il trattamento economico richiesto (*congelati alla data del 31.3.2004 – giorno del giudizio di inidoneità*).

La dott.ssa D. F. sostiene al riguardo di avere manifestato *il proprio disappunto evidenziando come l'Amministrazione sembrerebbe avere accorpato e non correttamente inquadrato la differenza tra status giuridico e trattamento economico "maturato in itinere ex lege" che la predetta non aveva assunto nel transito del 24/07/2005 (essendo il contratto una mera formalità), ma avendo già maturato il diritto soggettivo nei 150 giorni di silenzio della Pubblica Amministrazione al mese di settembre 2004.*

Con D.M. 08/05/2006 all'impiegata in argomento è stato rideterminato il

trattamento economico - a decorrere dalla data del passaggio nei ruoli civili del Ministero dell'Interno, con l'attribuzione di un assegno *ad personam* ai sensi dell'art. 3, commi 57 e 58, della Legge n. 537/1993 - sulla base delle voci stipendiali percepite dalla medesima all'atto del giudizio di inidoneità della competente Commissione Medica di cui all'attestazione stipendiale in data 19/10/2005 dell'Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Palermo, trasmessa per il tramite Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio T.E.P. e Spese Varie- Divisione 1^ del Dipartimento della Pubblica Sicurezza,

3.2. Per quanto riguarda il quadro normativo relativo alla descritta vicenda, va premesso che il transito dai ruoli della “Polizia di Stato” a quelli “civili” avviene attraverso un procedimento amministrativo che origina dalla domanda del dipendente, di cui sia stata accertata l'inidoneità al servizio e del quale venga del pari accertata una idoneità residua per lo svolgimento delle funzioni civili, che si perfeziona solo dopo l'emissione del provvedimento amministrativo adottato di concerto dalle amministrazioni e con la sottoscrizione da parte dell'interessato del contratto.

L'art. 8 del d. P.R. 339/82 assicura una continuità retributiva con un assegno *ad personam*, riassorbibile per il caso in cui “...il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito”.

Con la firma del contratto individuale di lavoro e la conseguente immissione in servizio, il dipendente si potrà dire transitato nei ruoli dell'amministrazione civile.

Ora, occorre tenere in considerazione che, in attuazione della delega contenuta

nell'art. 7 della legge n. 86 del 2001, è stato emanato il D. Lgs. 193/2003, che ha introdotto una revisione dei meccanismi di calcolo dei livelli retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché alle Forze armate, con esclusione di quelli dei dirigenti del personale interessato, introducendo il sistema dei cc.dd. "parametri stipendiali". Nello specifico, il D. Lgs. 193/2003 prevede che:

- "A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all'articolo 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali" (art. 2, comma 1);

- "A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale è determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1 e 2" (art. 2, comma 3);

- "Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di parametro" (art. 2, comma 5).

Il D.P.R. 301/2004, ha recepito l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004/2005, rappresentando la prima attuazione, a livello di accordi sindacali, del nuovo sistema di determinazione dei livelli retributivi. Esso, per quanto attiene ai profili economici, prevede un regime differenziato in base al quale:

i) dal 1° gennaio 2004, opera l'incremento (per gli importi ivi indicati) degli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile,

stabilito dall'art. 3, comma 3, D.P.R. 164/2002 (art. 2, comma 1);

ii) dal 1° gennaio 2005, si applica l'incremento del punto parametrico

stabilito dall'art. 2, comma 4, D.Lgs. 193/2003 (art. 2, comma 2).

Ora, alla stregua di tale quadro normativo il Ministero resistente sostiene, nel

merito, che il sistema dei cc.dd. "parametri stipendiali" non poteva trovare

applicazione ai fini della determinazione della base stipendiale, atteso che il

"transito" è avvenuto i sensi dell'ultimo comma del citato art. 8 del D.P.R. n.

339/1982, con il trattamento economico goduto all'atto della non idoneità

ovvero anno 2004, cioè prima dell'entrata in vigore del nuovo "sistema dei

parametri stipendiali", delineato dal D. Lgs. 193/2003, che introduce tale

nuovo sistema solo a partire dal 1° gennaio 2005.

4.3. Prima di esaminare il merito, emerge che la questione controversa tra le

parti dell'odierno giudizio è per l'appunto l'applicazione di tale incremento,

atteso che secondo parte ricorrente al personale che si trovi in posizione di

aspettativa speciale per transitare nei ruoli civili è dovuto l'incremento

stipendiale *medio tempore* intervenuto; secondo l'amministrazione, come si è

detto, non si può accedere a tale tesi.

Va dunque osservato che, per quanto riguarda la domanda di ricalcolo della

pensione con applicazione del c.d. punto parametro ai sensi del DPR 301/2004

per tutto il periodo di c.d. aspettativa speciale, ossia dal 1° gennaio 2004 al 31

dicembre 2005, il ricorrente chiede in sostanza la valorizzazione a fini

pensionistici di tale posizione economica e delle relative retribuzioni, incidenti

sul trattamento pensionistico, lamentando l'illegittimità del provvedimento

del datore di lavoro che (dopo averla, a suo dire, concessa) ha rettificato

l'applicazione del suddetto istituto e operato i conseguenti recuperi.

Secondo la ricorrente, *l'art. 8 c. 5 del DPR 335/82 fa salvo il trattamento economico goduto in favore del personale collocato in aspettativa, ma ciò come diritto già acquisito e non vi è alcun divieto in ordine alla maturazione di miglioramenti economici introdotti da leggi in medio-tempore intervenute sullo stipendio, cosa che è accaduta sia con riguardo al D.Lgs. 193/2003 che alla data del'01.01.2005 introduceva per la dott.ssa D. F. il punto parametro di E. 154,50 e non anche di E. 139,00 così come previsto dall'art. 2 e 9 DPR 301/2004.*

4.3.1 Alla luce di quanto esposto, appare evidente la prematurità logica di qualsivoglia domanda giudiziale pensionistica rispetto alla questione afferente alla spettanza o meno dell'incremento del punto parametrico, che ha, all'evidenza, natura squisitamente giuslavoristica e, solo in via mediata e di riflesso, potrebbe avere refluenze sul *quantum* della pensione.

La controversia riguarda, in sostanza, il ritenuto erroneo inquadramento economico dell'odierna ricorrente in relazione a incrementi retributivi e di livelli stipendiali (punto parametrico) asseritamente già maturati e acquisiti, e dunque spettanti anche nell'arco temporale del peculiare regime di aspettativa che assiste il passaggio dai ruoli della Polizia a quelli del personale civile del Ministero dell'Interno, segnatamente quanto al livello retributivo dovutole sulla scorta del richiamato DPR 301/2004.

La ricorrente avrebbe pertanto dovuto contestare davanti al giudice munito di giurisdizione, in quanto lesivo del proprio diritto soggettivo, il "*decreto di inquadramento stipendiale*" che il competente Ufficio ministeriale (decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento di P.S. Dirigente Area IV, registrato dall'ufficio centrale di bilancio del Ministero al n. 3693/C in data 17 maggio

2006, all. 1 della produzione del Ministero,) ha emesso sulla base delle voci retributive comunicate dalla Questura di Palermo con nota del 19/10/2005, nonché gli ulteriori atti pregiudizievoli che hanno negato il beneficio del c.d. punto parametricale.

Sul punto, si osserva che la Cassazione (SS.UU., ord. n. 29396/18 del 15 novembre 2018), richiamando un proprio consolidato indirizzo (cfr. infra) – dopo aver premesso che *<il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (cfr. Cass. 19/01/2007 n. 1134 e altre successive)>* - ha ribadito che rientra *“nella giurisdizione del giudice ordinario [da intendersi, in generale, giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro] la controversia che abbia ad oggetto una domanda con la quale si chieda l'accertamento delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e del diritto ad un diverso trattamento economico che, solo di riflesso, è destinato ad integrare il trattamento pensionistico in godimento da parte del lavoratore in quiescenza (cfr. di recente Cass. Sez. U -, 21/02/2018 n. 4237 ed anche Cass. sez. U. n. 28368/2017, 10915/2014 e 15057/2017)”*.

Nel caso in esame, come detto, il cuore della controversia è costituito proprio dalla pretesa a un più favorevole inquadramento nell'ambito del cessato rapporto di lavoro, da cui solo di riflesso si può giungere alla riliquidazione

del trattamento pensionistico per effetto dell' (asserito) obbligo da parte dell'amministrazione di riconoscere un diverso livello retributivo e, segnatamente, della spettanza del c.d. *assegno ad personam* in misura maggiore rispetto a quanto riconosce il datore di lavoro.

La questione della rideterminazione del trattamento pensionistico rappresenta dunque nient'altro, nel caso di specie, che l'effetto mediato e indiretto dell'accertamento (positivo) -da eseguire davanti al Giudice del lavoro competente - della sussistenza (o meno) dell'obbligo del datore di lavoro di riconoscere (nei termini pretesi dal ricorrente che contesta impugnativamente all'uopo il citato decreto prefettizio di rettifica dei precedenti provvedimenti), nella misura pretesa dal ricorrente, l'*assegno ad personam* relativo alla differenza di stipendio in godimento all'atto del transito dai ruoli della Polizia di Stato a quelli dell'Amministrazione Civile dell'Interno sulla scorta dei dati relativi al trattamento economico "congelato" al 31/03/2004 (data del giudizio di non idoneità ai sensi del DPR 339/82); ed invero espressamente nello stesso ricorso si afferma che *la ricorrente assume l'erroneità di tale impostazione da parte della P.A. atteso che la decorrenza del punto parametro più favorevole decorreva dall'1/01/2004*, ed invoca i parametri dedotti e riconosciuti sia dal decreto prefettizio dell'8/02/2019 rep. 551 sez. 002 cod. Mecca n. 26408875 sia da quanto in illo-tempore avvalorato e pacificamente enunciato nella comunicazione del 26/09/2005 dell'ufficio Amministrativo Contabile della Questura.

In sostanza, il cuore della controversia è l'(affermata) erroneità della rettifica con cui l'ufficio Amministrativo Contabile della Questura in data 19.10.2005 rettificava la precedente comunicazione (del 26/09/2005 atto prot. n.

15190.1.2.2/0338) al Servizio TEP e Spese Varie Divisione I del Ministero

che ne aveva fatto richiesta alla Questura di Palermo, trasmettendo i dati

relativi al trattamento economico “congelato” (*congelato erroneamente*

indicato) al 31/03/2004 (data del giudizio di non idoneità ai sensi del DPR

339/82), senza riconoscere il punto parametro di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 3

del DPR 301/2004.

Ne consegue che, sebbene la pretesa sia stata azionata quando il dipendente

era già in quiescenza, la controversia che attiene in via principale alle

spettanze retributive e all’inquadramento economico della lavoratrice nel

corso del rapporto di lavoro e alla cessazione dello stesso, e segnatamente

all’atto del transito dai ruoli della Polizia di Stato a quelli civili del Ministero

dell’Interno, deve essere trattata davanti al giudice del lavoro; senza che al

riguardo assuma valenza l’argomento sostenuto dalla ricorrente che, alla data

del 01.01.2004 e per di più alla data del 31.07.2005, la ricorrente aveva già

maturato il diritto a pensione per il personale della Polizia di Stato ai sensi

della L. 331/95 (15 anni utili, avendo già maturato rispettivamente agli anni

2004 e 2005 anni utili pari a 26 e 27). Di fatti non si controverte se questo

diritto fosse maturato, ma quale parametro stipendiale dovesse considerarsi ai

fini della pensione che le è poi stata liquidata.

La questione esula dalla giurisdizione di questo plesso, secondo

l’orientamento della Cassazione sopra richiamato.

Pertanto, «*la consequenziale domanda pensionistica, espressamente basata su*

un presupposto che il giudice contabile non può accertare, va dichiarata

inammissibile» (cfr. Sez. Sicilia n. 543/2019).

4.3.2. Anche recentemente la Cassazione (sentenza n. 20852/2022), ribadito

che il transito dai ruoli militari a quelli civili avviene attraverso un procedimento amministrativo che origina dalla domanda del militare ... *che si perfeziona solo dopo l'emissione del provvedimento amministrativo adottato di concerto dalle amministrazioni e con la sottoscrizione da parte dell'interessato del contratto (cfr. C.d.S. n. 4719 del 05/08/2011), e che fino a quel momento il militare è collocato in aspettativa, il che presuppone che questi continui a far parte del "personale militare" ha affermato che in relazione a tale personale permane, quindi, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con riguardo alle controversie relative ai rapporti di lavoro comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi ed a prescindere dalla qualificazione della posizione soggettiva come diritto piuttosto che interesse legittimo, poiché quella del transito dai ruoli militari ai ruoli civili costituisce una misura di salvaguardia della posizione lavorativa per il caso di sopravvenuta inidoneità allo svolgimento di determinate mansioni talché fino al passaggio effettivo ed all'abbandono della qualità di militare il richiedente per espressa disposizione rimane nei ruoli in posizione di aspettativa e la pretesa che eventualmente sia azionata per ottenere coattivamente dal giudice il riconoscimento del suo diritto attiene in senso lato allo svolgimento del rapporto di lavoro, ed il transito da un ruolo all'altro dell'amministrazione (dai ruoli militari a quelli civili) costituisce una evoluzione del rapporto di lavoro stesso. Non a caso il militare che transita conserva l'anzianità già maturata e la posizione economica acquisita anche attraverso la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile.*

Si tratta, in definitiva, di controversia che attiene al rapporto di lavoro del

militare e non può quindi che sottrarsi alla regola generale del pubblico impiego come previsto specificatamente dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 3 e 63 e sarà quel giudice che dovrà vagliare la domanda tenendo conto del pregresso contenzioso intercorso tra le parti.

4.3.3. Quanto all'individuazione del giudice munito di giurisdizione, a norma dell'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 tra il personale in regime di diritto pubblico che, in deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimane disciplinato dal proprio ordinamento vi è, appunto, quello della Polizia di Stato e il personale militare. In relazione a tale personale permane quindi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con riguardo alle controversie relative ai rapporti di lavoro comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi ed a prescindere dalla qualificazione della posizione soggettiva come diritto piuttosto che interesse legittimo.

5. Analoghe conclusioni valgono per la domanda (punto 3 delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo) concernente il riconoscimento del livello superiore (8° come grado di sostituto Commissario della P.S. da ultimo ricoperto) ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) Legge 28 marzo 1997, n. 85 ai fini del ricalcolo della pensione (punto 3 delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo), trattandosi di pretesa giuslavoristica che, solo di riflesso (e previo riconoscimento da parte del Giudice del Lavoro), può impingere sulla misura del trattamento pensionistico. Le superiori considerazioni impongono anche per tale domanda la declinazione della giurisdizione nei termini riferiti.

5. Per quanto riguarda, invece, la domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione dell'aliquota di rendimento prevista dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 *per il tempo del servizio utile ed effettivo svolto*

nella P.S., essendo più favorevoli rispetto a quelle applicate per il personale

civile - norma secondo cui: “...la pensione spettante al militare che abbia

maturato almeno quindici anni e non più di venti di servizio utile è pari al 44

per cento della base pensionabile...” occorre rilevare che parte ricorrente

trascura di considerare che alla data del suo pensionamento, vale a dire, al

momento temporale che rileva ai fini della determinazione del trattamento

pensionistico, egli apparteneva al ruolo civile dei dipendenti del Ministero

dell’Interno e, come tale, non poteva essere destinatario dell’applicazione

della norma su richiamata, rivolta esclusivamente al personale militare.

Va, infatti, evidenziato che l’art. 930, del D. lgs. n. 66/2010 (Codice

Ordinamento Militare), nel disciplinare il transito dal ruolo militare al

ruolo civile, non contiene alcun rinvio all’art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973 (cfr.

Sez. Calabria n. 86/2023; sez. Puglia 348/2023; sez. Sardegna n. 16/2023);

analogamente una tale disposizione non si rinviene in relazione al personale

delle forze di Polizia a ordinamento civile: come noto, la disciplina

previdenziale di riferimento degli appartenenti alla Polizia di Stato è costituita

da quella del personale ad ordinamento civile, salvo che specifiche

disposizioni di legge prevedano diversamente.

La medesima conclusione è stata recentemente ribadita per l’ipotesi di

personale già militare che sia transitato nei ruoli di altre amministrazioni civili,

titolare di una pensione civile, con conseguente impossibilità di invocare

l’applicazione dell’aliquota per il personale militare (cfr. Sez. App. Sicilia n.

55/2024).

Per altra via, anche a prescindere dalla dirimente circostanza dell’avvenuto

transito nei ruoli civili, parte ricorrente non potrebbe neppure invocare la

disposizione di cui all'articolo 1, comma 101, della legge n. 234/2021, secondo cui *“Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”*, atteso che a tale data la ricorrente, per sua stessa ammissione, possedeva un'anzianità certamente maggiore ai 18 anni, circostanza che da sola ne esclude l'applicabilità nei suoi confronti, essendo stato più volte ribadito che *l'eccezionalità della norma estensiva sopra riportata, che espressamente limita l'estensione dell'articolo 54 al personale delle Forze di polizia con meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995, (ex multis, Sez. Piemonte n. 39/1994).*

Tale domanda è, in conclusione, infondata e va respinta.

7. Quanto al regolamento delle spese di lite, si ritiene che la natura della pronuncia, da un lato, e l'assoluta novità e peculiarità del caso, dall'altro, ne giustifichi l'integrale compensazione tra le parti.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, in composizione monocratica quale giudice per le pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara in parte inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo e carenza di interesse, nei termini di cui in motivazione; rigetta, per il resto, il ricorso in ordine alla

	25	
	domanda di applicazione dell’art. 54 del DPR n. 1092/1973.	
	Spese compensate.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.	
	Così disposto in Palermo, nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.	
	IL GIUDICE	
	Gioacchino Alessandro	
	<i>firmato digitalmente</i>	
	Depositata in segreteria nei modi di legge	
	Palermo, 24 giugno 2024	
	Pubblicata il 26 giugno 2024	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	Dott.ssa Mariolina Verro	
	(firmato digitalmente)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,	
	dispone	
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di	
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL GIUDICE	
	Dott. Gioacchino Alessandro	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata nei modi di legge	
	Palermo 25 giugno 2024	
	Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente	

provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di **M. R.**

D.F. c.f.: OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 26 giugno 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)